

Verona, 04/11/2024

Ai nostri  
Spett.li Clienti

### **BONUS DI NATALE**

La Legge di conversione 143/2024 del Decreto Omnibus (DL 113/2024) ha previsto un bonus a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti.

Il “**bonus di Natale**” è un’indennità una tantum:

- **pari a € 100,00 netti** da proporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del 2024;
- a favore dei **lavoratori dipendenti che hanno reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 €, imposta lorda superiore all’importo delle detrazioni spettanti, coniuge a carico e almeno un figlio fiscalmente a carico;**
- da erogarsi unitamente alla  **tredicesima mensilità.**

#### LIMITE DI REDDITO

Nel reddito complessivo di € 28.000,00 vanno considerati anche eventuali redditi assoggettati a cedolare secca e redditi assoggettati a imposta sostitutiva per applicazione del regime forfetario. Non deve essere considerato invece il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

#### IMPOSTA LORDA

L’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.

#### CONIUGE E FIGLI A CARICO

Il lavoratore deve avere coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.

Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato anche per i casi in cui il soggetto sia parte di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il bonus spetta anche in caso di nucleo monogenitoriale con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Tale circostanza si verifica qualora:

- l’altro genitore sia deceduto
- l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio
- il figlio sia stato adottato da un solo genitore.

Nelle ipotesi in cui un figlio a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto entrambi ma che non siano coniugati, al lavoratore dipendente **NON SPETTA il bonus** (neanche in caso di formalizzazione della convivenza all’anagrafe comunale).

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 ovvero non superiore a € 4.000,00 nel caso di figli fino a 24 anni di età.

#### MISURA DEL BONUS

Il bonus di Natale è un importo netto pari a € 100,00 e va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.

**Nessuna riduzione verrà effettuata in caso di lavoro part-time.**

#### RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL BONUS

L'importo verrà erogato solo **previa richiesta scritta del dipendente** al datore di lavoro nella quale lo stesso dovrà attestare il possesso dei requisiti reddituali e familiari e, quindi, il diritto alla percezione.

Se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in momenti diversi, **lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche i mod. CU riferiti ai precedenti rapporti di lavoro** al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

#### RECUPERO DEL BONUS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

L'importo erogato al lavoratore verrà recuperato dal datore di lavoro tramite compensazione sul mod. F24 (non si tratta quindi di un costo a carico del datore di lavoro).

Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, verificherà l'effettiva spettanza dell'indennità ed eventualmente provvederà al recupero dell'importo erogato, qualora non spettante.

Qualora non sia possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà restituire il bonus indebitamente ricevuto **tramite la dichiarazione dei redditi.**

Nel caso in cui il lavoratore non fornisca l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti e non ricevesse quindi il bonus dal datore di lavoro, **potrà sempre procedere con il recupero in fase di dichiarazione dei redditi.**

Si allega alla presente circolare il modulo di richiesta che i lavoratori interessati dovranno compilare e firmare per ricevere il bonus.

**Si precisa che il lavoratore ha piena responsabilità di quanto autocertifica. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere il dipendente può essere passibile di sanzioni di natura penale.**

**Le autocertificazioni dovranno pervenire allo Studio entro il 5 dicembre 2024.**

**NOTA PER SETTORE EDILE: non è ancora stata chiarita la modalità di erogazione per gli operai edili che ricevono la tredicesima mensilità direttamente dalla Cassa Edile. Comunicheremo successivamente le regole operative.**

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)